

## Principi di amministrazione e istituti di partecipazione

di Anna Simonati

### *Premessa metodologica generale*

Con riferimento sia alla formulazione dei principi generali di buona amministrazione, sia alla previsione di istituti di natura partecipativa, lo Statuto regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol di fatto non assume direttamente posizione. Qualche scarso riferimento è rintracciabile solo per quanto concerne l'iniziativa legislativa popolare e i referendum. Non vi sono disposizioni specifiche, invece, sulla partecipazione dei cittadini (in senso ampio) all'attività istituzionale.

Lo stesso orientamento è riscontrabile negli altri Statuti speciali. Al contrario, negli Statuti regionali ordinari – che sono fonti più flessibili e dunque agevolmente adattabili all'evoluzione progressiva della sensibilità giuridica – tanto il tema dei principi dell'azione amministrativa quanto quello della partecipazione dei privati sono di regola codificati, se pur in modo spesso eterogeneo.

A fronte di questa situazione complessiva, credo che due strade siano percorribili per la Consulta.

In primo luogo, nulla impedisce di non modificare lo Statuto vigente.

Tale soluzione non desta preoccupazione per quanto riguarda la definizione dei principi di buona amministrazione, poiché la disciplina sul punto appare complessivamente esaustiva alla luce del combinato disposto dell'art. 97 Cost., delle fonti primarie nazionali (*in primis*, ovviamente, la l. n. 241/1990 e s.m.) e delle fonti provinciali in materia di azione amministrativa e procedimento (per quanto riguarda il versante trentino, *in primis* la l.p. 30.11.1992, n. 23). I principi ivi codificati, infatti, indubbiamente vincolano anche le amministrazioni locali e non è strettamente necessario ribadirli nello Statuto.

Lo stesso esito appare meno immediato per quanto concerne il profilo della partecipazione, la cui configurazione quale corollario del principio di buon andamento amministrativo non è scontata, benché sia certamente crescente la tendenza – in numerosi settori e a vari livelli dell'ordinamento – a garantire il

coinvolgimento diretto delle popolazioni radicate sul territorio o quanto meno dei portatori di interessi qualificati nelle scelte normative e amministrative generali svolte dalle istituzioni.

Del resto, a mio giudizio sarebbe quanto mai opportuno sottolineare espressamente nello Statuto regionale il rilievo giuridico di alcuni valori connessi alla buona amministrazione e al metodo partecipativo nell'assunzione delle decisioni di interesse comune, che rivestono un'importanza peculiare nei nostri territori. In questo modo, si potrebbe creare un ponte ideale con le dichiarazioni (tendenzialmente prive di vincolatività giuridica in senso tecnico) contenute nel possibile futuro Preambolo. In tal caso, resterebbe da determinare il grado di specificità delle nuove norme statutarie. A mio parere, l'obiettivo di mantenerne la validità e l'attualità per un lasso temporale potenzialmente lungo suggerisce formulazioni tendenzialmente ampie, con rinvii agli interventi legislativi di livello regionale o provinciale a seconda dei casi. In questo modo, si potrebbe anche evitare il rischio di sovrapproduzione normativa che, paradossalmente, potrebbe complicare l'operato delle istituzioni.

### *Principi di amministrazione*

Come accennato, nel silenzio dello Statuto regionale, evidentemente operano i principi codificati nell'art. 97 Cost. (buon andamento e imparzialità), letto in combinato disposto con l'art. 118 Cost. (in cui si parla della sussidiarietà, verticale e orizzontale). Inoltre, i medesimi principi trovano espressione, nella disciplina provinciale trentina, nella l.p. n. 23/1992 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), che menziona – oltre alla legalità – i parametri di semplicità, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e non aggravamento del procedimento (art. 2), nonché il dovere di tempestività dell'azione amministrativa (art. 3) e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (art. 4).

L'orientamento recessivo rispetto alla codificazione dei principi dell'azione amministrativa è una costante negli Statuti speciali. Non vi sono disposizioni

espresse sul punto, infatti, nello Statuto valdostano, in quello sardo e in quello siciliano; in quello del Friuli Venezia Giulia, l'unico spunto interessante può essere tratto dall'art. 11, in cui, a proposito dell'esercizio associato delle funzioni comunali, si richiamano i principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione.

Gli Statuti regionali ordinari, invece, quasi sempre contengono un riferimento espresso ai principi di buona amministrazione, che va a rafforzare il disposto dell'art. 97 Cost., spesso integrandolo con l'indicazione dei criteri che in ambito regionale sono considerati di maggiore rilievo.

Abbastanza frequentemente, inoltre, sono specificate le modalità operative dello svolgimento di alcune attività di pubblico interesse, come la partecipazione pubblica a società o altri enti formalmente privatistici, la costituzione di aziende e agenzie regionali, la stipulazione di intese, convenzioni e altri accordi in particolare con gli enti locali: si tratta di disposizioni di dettaglio, che non mi sembra opportuno inserire nel nostro Statuto, fermo restando che potrebbe comunque essere codificato un riferimento più ampio, fra i principi dell'attività amministrativa, alla possibilità di avvalersi di strumenti anche privatistici per il perseguimento dei fini istituzionali.

In molti casi, i principi di buona amministrazione sono richiamati accanto ai principi generali dell'ordinamento a cui il legislatore regionale vuole riconoscere particolare importanza: si tratta spesso di valori molto generali – quali il pluralismo, l'eticità, il rispetto delle libertà e della persona umana, la promozione della pace – posti a fondamento dell'azione regionale (Calabria, art. 2; Liguria, art. 2; Toscana, art. 3 e art. 4). A mio giudizio, questa linea non è utilmente percorribile, perché confonde i piani, assimilando valori e criteri profondamente diversi fra loro con riferimento all'ambito di applicabilità e all'effettiva vincolatività normativa.

Al contrario, a mio parere può rappresentare un ottimo spunto di riflessione per la riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige/*Südtirol* l'idea di far seguire all'elencazione esemplificativa dei principi generali a cui l'azione amministrativa si ispira uno o più articoli specifici dedicati ai valori per la cui attuazione si rivendica una qualche specificità locale.

Fra i criteri generali potrebbero essere menzionati i concetti attualmente indicati negli artt. 2-4, l.p. Trento n. 23/1992. Soprattutto, suggerirei di introdurre nel nostro Statuto una disposizione generale, che ponga in capo alle istituzioni e ai soggetti privati incaricati dello svolgimento di attività di interesse pubblico il dovere di operare in base a parametri di trasparenza e di assicurare l'accesso alla documentazione e alle informazioni in loro possesso, compatibilmente con la normativa (nazionale, regionale e provinciale) vigente e comunque nel rispetto della riservatezza individuale e dell'efficienza amministrativa.

Altri principi, la cui codificazione è ricorrente in molte esperienze regionali, hanno a che fare con le pari opportunità, il superamento delle discriminazioni, la valorizzazione delle differenze, la tutela e la promozione della parità di genere. In questa direzione si muovono vari Statuti (ove spesso c'è un esplicito riferimento all'istituzione dell'organismo di pari opportunità fra uomo e donna): Abruzzo, art. 6 e art. 81; Basilicata, art. 5 e art. 6; Calabria, artt. 2 e 8; Lazio, art. 6 e art. 53; Lombardia, art. 11; Marche, art. 3; Piemonte, art. 13; Puglia, art. 6; Umbria, art. 7.

È particolarmente interessante lo Statuto campano, che non solo assicura l'equilibrio di genere nell'accesso alla vita e alle cariche pubbliche, ma anche pone il valore della differenza di genere alla base della programmazione amministrativa (art. 5). Seguire in Trentino-Alto Adige/*Südtirol* l'esempio ora indicato – potenziando il riferimento alla parità di genere già presente nell'art. 47 – potrebbe essere utile per raccordare anche in questo campo a disposizioni giuridicamente vincolanti la valorizzazione delle differenze, richiamata nel possibile futuro Preambolo quale caposaldo delle radici culturali trentine e applicata in modo incisivo nello Statuto vigente rispetto ai profili del pluralismo linguistico e culturale.

In alcuni Statuti, poi, è valorizzato il principio di sussidiarietà come espressione sia della libera iniziativa dei cittadini, sia della promozione dell'associazionismo, anche fra enti locali. La sussidiarietà è richiamata più volte, accanto allo sviluppo delle autonomie e al principio di leale collaborazione fra livelli istituzionali, quale criterio metodologico per il concorso alla determinazione della politica nazionale (Abruzzo, art. 2; analogamente, Calabria, art. 46), soprattutto in vista della realizzazione della solidarietà sociale (Abruzzo,

art. 10; Basilicata, art. 4; Calabria, art. 54; Emilia Romagna, art. 7, art. 23 e art. 24; Lazio, art.16; Lombardia, art. 3 e art. 5; Marche, art. 2 e art. 36; Molise, art. 3). Se si volesse seguire questa via, si potrebbe rinvigorire il riferimento alla sussidiarietà con quello alla promozione dell'autogoverno delle comunità locali quale meccanismo tradizionale di gestione amministrativa che ha dato storicamente e continua a dare prova di efficienza (come evidenziato nel possibile futuro Preambolo). In questo modo, il nostro Statuto si porrebbe sostanzialmente in continuità con quelli in cui si parla di concertazione come metodo privilegiato di interazione fra istituzioni e associazionismo, non solo nell'ambito del mondo del lavoro (Abruzzo, art. 11; Toscana, art. 48; con riferimento alle politiche del lavoro, Emilia Romagna, art. 4).

Proprio nel contesto delle disposizioni sulla sussidiarietà e l'autogoverno, potrebbe trovare spazio un riferimento espresso (se pur in termini generali) al ruolo del Consiglio delle Autonomie: questa scelta potrebbe rappresentare forse un buon compromesso fra le varie posizioni fin qui emerse in Consulta a proposito dell'opportunità di richiamare nello Statuto la posizione istituzionale di questo organismo.

Con riferimento ai principi dell'amministrazione in senso stretto, spesso gli Statuti richiamano il buon andamento, a cui talora sono ricondotti la leale collaborazione fra uffici e il giusto procedimento (Abruzzo, art. 52; Lombardia, art. 46; Marche, art. 45; Molise, art. 51; Piemonte, art. 58; Umbria, art. 30).

Sono degne di nota alcune esperienze regionali, in cui il criterio della semplificazione amministrativa è operativamente declinato con riferimento alla promozione dell'accesso alle informazioni per via telematica e alla riduzione per quanto possibile della necessità che gli amministrati si rivolgano "fisicamente" agli uffici pubblici (Basilicata, art. 61, e analogamente Emilia Romagna, art. 14 e art. 61). Nel nostro caso, forse si potrebbe inserire nello Statuto un cenno alla promozione dell'utilizzo di strumenti telematici come meccanismo di semplificazione amministrativa.

Merita una riflessione anche la disposizione contenuta nello Statuto pugliese (art. 51 e art. 52), ove si stabilisce che la Regione stipuli apposite intese con i Comuni per assicurare che questi ultimi fungano in ogni caso da interfaccia

istituzionale dei cittadini per il disbrigo degli adempimenti amministrativi connessi all'erogazione dei servizi. Si tratta di una precisazione forse un po' troppo specifica, ma l'idea per cui fra i corollari della buona amministrazione vi sarebbe il dovere di concentrare per quanto possibile le competenze non è a mio parere priva di fascino.

Un'altra questione interessante ha a che fare con la possibile codificazione nello Statuto del principio di programmazione dell'attività amministrativa (Abruzzo, art. 51; Lazio, art. 50; Lombardia, art. 46; genericamente, Calabria, art. 46; Piemonte, art. 4; ancora più blandamente, Marche, art. 49; Toscana, art. 46). Ciò potrebbe rivelarsi utile per delineare il ruolo della Regione rispetto a quello delle Province.

Si potrebbe prevedere, infatti, un coinvolgimento diretto della Regione nella formulazione di programmi da realizzare a livello provinciale nelle aree in cui la competenza regionale permane; la formulazione dei programmi potrebbe svolgersi con il concorso necessario delle Province e, ove previsto dalla legislazione, anche mediante meccanismi di carattere partecipativo in senso ampio. Inoltre, senza inserire previsioni specifiche (come pure avviene in vari Statuti regionali ordinari), si potrebbe effettuare un riferimento alla previsione con legge (regionale o provinciale, a seconda del livello istituzionale presso il quale si desidera radicare la relativa competenza) di organismi di garanzia e/o vigilanza sull'attuazione dei principi e degli obiettivi indicati in sede di programmazione. In proposito, è interessante la previsione dell'art. 5 dello Statuto toscano, in cui si assegna alla Regione il compito di verificare periodicamente lo stato di attuazione dei principi: declinato sul fronte dell'applicazione della buona amministrazione mediante l'istituzione di garanti e cabine di regia settoriali, questo meccanismo potrebbe risultare utile per codificare (in parte) il ruolo istituzionale della Regione anche nel nostro contesto.

Infine, per completezza, vale la pena segnalare che a volte negli Statuti ordinari si fa riferimento al principio di separazione fra indirizzo politico e gestione amministrativa (Abruzzo, art. 53; Calabria, art. 50; Campania, art. 66; Emilia Romagna, art. 62; Lazio, art. 53; Lombardia, art. 49; Marche, art. 46; Molise, art. 52; Umbria, art. 31; Veneto, art. 28). Questa via è praticabile nel nostro contesto

con qualche cautela, poiché nell'ordinamento provinciale trentino vi sono vari casi di deroga a tale regola (per esempio, previsioni di ricorso amministrativo indirizzato alla Giunta).

### *Istituti di democrazia diretta e partecipativa*

Nell'ambito dei principi generali dell'attività istituzionale, la partecipazione dei cittadini assume una posizione peculiare nella maggior parte degli Statuti regionali ordinari, mentre non vi sono riferimenti espressi significativi in quelli speciali (in cui sono inserite alcune disposizioni, invece, sugli strumenti di democrazia diretta). Va chiarito preliminarmente che questi istituti sono spesso menzionati distintamente rispetto ai meccanismi "tradizionali" di partecipazione dei singoli nei procedimenti amministrativi preordinati all'emanazione nei loro confronti di provvedimenti amministrativi.

Un elemento pressoché costante, che a mio parere può rappresentare un utile spunto anche per la nostra riflessione, è il legame, nelle norme statutarie, fra partecipazione e adeguata informazione. La seconda, infatti, è indicata come presupposto indefettibile della prima, il che a mio avviso rinvigorisce l'opportunità di richiamare la trasparenza fra i principi di buona amministrazione.

Normalmente, il principio di partecipazione allo svolgimento delle funzioni istituzionali è riconosciuto globalmente e sinteticamente con riferimento allo svolgimento di tutte le funzioni pubbliche, di programmazione, normative e amministrative (sul punto, lo Statuto calabrese, all'art. 4, si esprime in termini generici, con rinvio alla legge regionale per la previsione di procedure di consultazione degli organismi rappresentativi delle istanze sociali diffuse; genericamente anche Statuto Campania, art. 1).

Quanto all'ambito di legittimazione soggettiva, talora si parla non solo dei cittadini, ma anche delle persone originarie della Regione e residenti all'estero e, parallelamente, dei residenti (potenzialmente, anche stranieri) nel territorio locale (Emilia Romagna, art. 15), nonché dei soggetti di natura associativa organizzati in forma democratica (Abruzzo, art. 12; Toscana, art. 19 e soprattutto art. 79).

Talora si attribuisce alla Regione il compito di promuovere la partecipazione popolare, soprattutto in vista dell'assunzione delle scelte suscettibili di incidere sui diritti inviolabili delle persone. A disposizioni più generali (Basilicata, art. 3; Liguria, art. 6; Molise, art. 9; Umbria, art. 20; Veneto, art. 9) si affiancano norme più specifiche (Emilia Romagna, art. 19, in cui si prevede la predisposizione di un albo tematico delle associazioni che hanno manifestato l'interesse a partecipare al procedimento legislativo e alla produzione degli atti di indirizzo politico-programmatico; abbastanza similmente, Lombardia, art. 36, in cui si prevede la partecipazione al procedimento legislativo degli enti locali e delle forze sociali ed economiche, mediante osservazioni e proposte il cui mancato accoglimento deve essere motivato, e Puglia, art. 8, in cui si promuove la partecipazione delle autonomie locali e delle formazioni sociali all'attività legislativa; Marche, art. 2, art. 39 e art. 40, ove è prevista la possibilità di costituire organismi di partecipazione per l'espressione dei soggetti portatori di interessi rilevanti). Inoltre, sono interessanti le esperienze in cui nello Statuto è inserito un articolo in cui si afferma che la partecipazione democratica è momento fondamentale della determinazione della politica regionale (Basilicata, art. 13; Lombardia, art. 8 e, più in generale, art. 2; Piemonte, art. 2; Puglia, art. 13 e art. 14, in cui si stabilisce che la Regione istituisca adeguate forme di ascolto delle istanze dei cittadini).

A mio parere, potrebbe essere utile inserire anche nello Statuto del Trentino-Alto Adige/*Südtirol* una previsione di ampia portata, che attribuisca alle istituzioni (magari in primo luogo alla Regione nel rispetto della ripartizione delle competenze con le Province, come suggerito nel corso del dibattito in Consulta) un ruolo di garanzia della partecipazione popolare nell'assunzione delle decisioni di pubblico interesse.

Riassuntivamente, gli istituti di democrazia diretta espressamente disciplinati negli Statuti sono: l'iniziativa legislativa popolare, da parte di un numero determinato di elettori (Abruzzo, art. 31; Basilicata, art. 15; Calabria, art. 39; Campania, art. 12; Emilia Romagna, art. 18; Lazio, art. 37 e art. 60; Liguria, art. 7; Lombardia, art. 34 e art. 50; Piemonte, art. 74; Puglia, art. 15; Toscana, art. 74; Friuli Venezia Giulia, art. 12 e art. 27; Valle d'Aosta, art. 15 e art. 27; Sicilia, art. 12; Sardegna, ove si fa riferimento al popolo sardo, art. 15 e art. 28), le petizioni

per esporre esigenze comuni o richiedere interventi, presentate dai residenti, singolarmente o in forma associata (Basilicata, art. 14; Calabria, art. 10, Campania, art. 16; Emilia Romagna, art. 16; Lazio, art. 65; Liguria, art. 12; Marche, art. 41) oppure – più raramente – dai cittadini (Molise, art. 11, e similmente da questo punto di vista Piemonte, art. 85, Puglia, art. 16 e Umbria, art. 20) e i referendum.

Quanto ai referendum, la casistica è ricca. Negli Statuti regionali, sono regolati normalmente i referendum abrogativi e quelli consultivi. Questi ultimi sono previsti per lo più nei processi di modifica territoriale (come avviene oggi nell'art. 7 dello Statuto del Trentino-Alto Adige/*Südtirol* – “sentite le popolazioni interessate” – in cui il riferimento all'istituto potrebbe essere reso più esplicito) e su tematiche suscettibili di interessare particolari categorie della popolazione (così, per esempio, in Abruzzo, artt. 74-78). A volte, è richiamato anche il referendum propositivo. Nel Lazio, il referendum propositivo può essere attivato, anche su iniziativa di una parte degli elettori, qualora il legislatore non si pronunci entro un anno sulla relativa proposta di legge regionale; l'esito favorevole del referendum (per cui è richiesto il raggiungimento di soglie di partecipazione) obbliga il legislatore a esaminare il disegno di legge (Statuto Lazio, art. 62). In Abruzzo (art. 87) e in Emilia Romagna (art. 22), il referendum confermativo è previsto per la legge di riforma dello Statuto regionale; sono abbastanza simili l'art. 17 dello Statuto pugliese e l'art. 15 dello Statuto sardo; l'art. 12 dello Statuto del Friuli Venezia Giulia, l'art. 17 *bis* dello Statuto siciliano e l'art. 15 dello Statuto valdostano prevedono una disciplina sostanzialmente analoga per le leggi regionali “rinforzate” relative alle modalità del governo regionale. In Basilicata, il referendum confermativo (definito “approvativo”) è previsto per le leggi di iniziativa popolare, al fine di consentirne l'approvazione da parte del corpo elettorale in caso di inerzia del legislatore o qualora questo si discosti sensibilmente dal contenuto originario della proposta (Statuto Basilicata, art. 20; abbastanza similmente, Statuto Campania, art. 15).

Nell'art. 47 del nostro Statuto, la disciplina dei referendum propositivi, abrogativi e consultivi, nonché del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali è demandata all'emanazione della legge provinciale “rinforzata”, che a

sua volta è sottoposta a referendum confermativo; inoltre, nell'art. 60 si rinvia alla legge regionale per la disciplina dell'iniziativa popolare e del referendum relativamente alle leggi regionali. Sugerirei di mantenere queste norme, eventualmente completandole tenendo conto della legislazione provinciale nel frattempo emanata.

Dal punto di vista della partecipazione all'attività amministrativa, le esperienze più interessanti sono quelle in cui è inserito nello Statuto regionale un riferimento espresso all'istruttoria pubblica.

È particolarmente significativo, in proposito, l'art. 16 dello Statuto della Basilicata, in cui questa possibilità è prevista per l'emanazione degli atti di programmazione e a contenuto generale; la partecipazione alla procedura è consentita ai soggetti di natura associativa portatori di interessi non individuali, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto (e per la disciplina specifica si rinvia a una legge). È analogo l'art. 17 dello Statuto dell'Emilia Romagna, in cui si precisa che l'istruttoria pubblica, disciplinata nel dettaglio con legge regionale, avviene nella forma del pubblico contraddittorio. Interessante è anche l'art. 86 dello Statuto piemontese, che prevede la possibilità che si proceda alla consultazione di particolari categorie della popolazione (compresi i maggiori di 16 anni) su misure di loro interesse.

Nel nostro ordinamento regionale, mi sembra opportuno arricchire lo Statuto con uno o più riferimenti a nuovi istituti partecipativi quale l'istruttoria pubblica. In tale prospettiva, eviterei indicazioni troppo restrittive e immediatamente vincolanti, che potrebbero risultare inappropriate anche a causa delle differenze ordinamentali fra le due Province. Proporrei, invece, un riferimento espresso al metodo partecipativo nell'assunzione delle scelte pubbliche come strumento di democrazia e valorizzazione delle differenze, ma anche come potenziamento delle peculiarità virtuose dei meccanismi deliberativi tradizionali propri delle comunità radicate sui nostri territori. Con riferimento ad alcuni settori specifici (per esempio, la gestione dei beni comuni e del territorio, la localizzazione delle opere pubbliche) si potrebbe valutare la possibilità di prevedere la predisposizione di meccanismi determinati, quali quelli propri della pianificazione strategica oppure l'inchiesta e il dibattito pubblico mediante un apposito intervento legislativo

(regionale o provinciale, a seconda dei livelli di competenza), ma eviterei comunque codificazioni di dettaglio in sede statutaria.

### *Sintesi propositiva*

Alla luce degli elementi raccolti e delle riflessioni svolte, mi sento di esprimere i seguenti suggerimenti operativi:

1. Inserire nello Statuto (direi nel Capo I del Titolo I) una disposizione contenente un elenco esemplificativo dei principi fondamentali dall'attività amministrativa: legalità, imparzialità, semplicità e tempestività, efficacia, pubblicità e trasparenza, sussidiarietà, obbligo di motivazione dei provvedimenti, possibilità di avvalersi di strumenti anche privatistici per il perseguimento dei fini istituzionali;
2. Far seguire la disposizione generale di cui al punto 1. da alcune norme più specifiche, in cui si richiamano i principi ritenuti più rilevanti o caratterizzanti la realtà regionale:
  - a. pari opportunità, superamento delle discriminazioni, valorizzazione delle differenze; per uniformare i riferimenti già presenti nello Statuto alla salvaguardia delle differenze linguistiche e culturali, meriterebbe un riferimento qualificato la promozione della parità di genere, anche come base per la programmazione dell'azione amministrativa (forse integrando l'attuale art. 2);
  - b. sussidiarietà e promozione dell'autogoverno delle comunità locali, anche nelle forme spontanee sedimentatesi nel corso dei secoli, quale meccanismo tradizionale di gestione amministrativa efficiente (con un riferimento generale al ruolo del Consiglio delle Autonomie); concertazione come metodo privilegiato di interazione fra istituzioni e con la popolazione, soprattutto con la mediazione dell'associazionismo (in modo da richiamare sia la democrazia partecipativa, sia la democrazia "associativa"): in questo modo, si potrebbe forse integrare l'attuale art. 3 o inserire una disposizione immediatamente successiva;
  - c. trasparenza amministrativa e accesso a dati e informazioni, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto della

riservatezza individuale e dell'efficienza amministrativa; collaborazione fra amministrazioni e concentrazione per quanto possibile delle competenze; promozione dell'utilizzo degli strumenti informatici come meccanismo di efficienza amministrativa; separazione fra indirizzo politico e gestione amministrativa fatte salve le eccezioni necessarie o opportune per ragioni di responsabilità politica o efficienza (anche in questo caso, per ragioni di economia normativa e concentrazione, si potrebbe pensare di integrare l'attuale art. 2);

3. Riflettere circa l'opportunità di codificare nello Statuto (forse integrando l'attuale art. 18) il principio di programmazione amministrativa, prevedendo una responsabilità diretta della Regione – a cui potrebbe spettare il compito di verificare periodicamente lo stato di attuazione dei principi – e il concorso necessario delle Province, nonché (ove previsto dalla legislazione regionale o provinciale) l'attivazione di meccanismi di istruttoria pubblica;
4. Inserire nello Statuto (forse a conclusione del Capo IV del Titolo I o aggiungendo un apposito Capo dedicato agli istituti partecipativi, in cui potrebbero essere trasfuse anche le norme sui *referendum* e sull'iniziativa legislativa popolare) un riferimento espresso al principio di partecipazione popolare (dei singoli e dei corpi intermedi, secondo le modalità indicate con legge statutaria) quale momento democratico importante della determinazione delle politiche pubbliche, in vista della valorizzazione delle differenze e del potenziamento delle peculiarità virtuose insite nei meccanismi deliberativi tradizionalmente utilizzati nel territorio regionale; a questo fine, si potrebbe sottolineare la rilevanza della diffusione di informazioni adeguate da parte delle istituzioni e assegnare alla Regione un ruolo promozionale in tal senso.